

Napoli, 24 settembre 2009

Alla Direzione Provinciale di Benevento
Agli Uffici locali
Loro Sedi

e p.c. Ai Settori della Direzione Regionale

Agli Uffici interni
della Direzione Regionale

Sede

Prot. 2009/45000

OGGETTO: Tassazione di atto unico contenente più donazioni esenti dall'imposta di donazione.

Al fine di dare uniformità di indirizzo e di comportamento agli Uffici Locali e Territoriali della regione in materia di tassazione e di registrazione di atti, si forniscono le seguenti istruzioni operative – formulate a seguito soluzione data dal gruppo di lavoro istituito con Disposizione di servizio n. 16/2009 - riguardanti il trattamento fiscale degli atti indicati in oggetto.

Relativamente all'applicazione o meno di tante imposte fisse quante sono le donazioni contenute in un atto occorre tenere in debita evidenza il contenuto dell'art. 21 del D.P.R. 131/86.

In particolare, il 1° comma del suddetto articolo stabilisce che “*se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto*”.

Il secondo comma di detto articolo prevede, invece, che “*se le disposizioni contenute nell'atto derivino necessariamente per la loro intrinseca natura le une dalle*

altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa".

L'appartenenza di un atto alla prima o alla seconda categoria determina, quindi, una rilevante differenza sul piano della tassazione:

- nel primo caso, ciascuna disposizione è autonomamente assoggettata a tassazione (imposizione plurima);
- nel secondo caso, viene tassata soltanto la disposizione negoziale che dà luogo al pagamento dell'imposta più onerosa (imposizione unica).

Al riguardo, occorre precisare che per "disposizione" deve intendersi ogni atto autonomamente produttivo di effetti giuridici valutabili patrimonialmente.

Per stabilire se un atto rientri nella prima o nella seconda categoria, occorre accertare se sussista o meno una "necessaria connessione" tra le pluralità di disposizioni contenute nell'atto.

Affinchè le varie disposizioni contenute nell'atto siano considerate tra loro "necessariamente connesse" deve sussistere una reciproca dipendenza tra le varie disposizioni negoziali. Occorre, cioè, che ciascuna disposizione possa produrre i propri effetti solo se anche le altre disposizioni sono efficaci.

Orbene, nel caso in esame, qualora dal contenuto dell'atto si evince che le donazioni in esso contenute sono indipendenti, prive, cioè, di collegamento tra loro e perciò scindibili ed autonomamente rilevanti, ogni donazione è da assoggettare ad imposta fissa. Infatti, ogni singola donazione da parte del donante non influenza, sul piano degli effetti, le altre disposizioni (donazioni).

Codesti Uffici, pertanto, in sede di trattazione degli atti di tale tipologia, si atterranno espressamente all'indicato criterio di tassazione.

Qualora precedentemente adottato un diverso comportamento, valutato ciascun caso e tenuto conto del termine di decadenza dell'AF., si procederà al recupero delle maggiori imposte dovute.

IL DIRETTORE REGIONALE

Enrico Sangermano*

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Dlgs 39/93